



**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
 Consulenza Aziendale  
 Commerciale e tributaria

**Partners associati:**  
 Mantovani Dott. Rag. Sergio  
 Scaini Rag. Andrea  
 Mantovani Dott. Rag. Michele  
 Mantovani Rag. Matteo  
 Scaini Dott. Fabio  
 Vecchi Rag. Cristina

**Professional partners:**  
 Arveti D.ssa Nives  
 Campostrini Rag. Barbara  
 Lodigiani Rag. Angelo  
 Mondadori Rag. Mara  
 Monesi Rag. Arianna  
 Pinzetta D.ssa Luisa  
 Scassa D.ssa Sara  
 Segà D.ssa Barbara  
 Barretta Dott. Stefano  
 Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni  
 Via Acerbi 35  
 Telefono 0376369448 224070/1  
 Telefax 0376/369449  
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206  
 Email: [stumant@mantovanieassociati.it](mailto:stumant@mantovanieassociati.it)  
 PEC: [stumant@legalmail.it](mailto:stumant@legalmail.it)  
 Sito: [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)

**Mantovani & Associati**



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015  
 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità  
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006



## CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

**Anno 2022 n. 09**

**Le nuove tabelle ACI 2022**

## ARGOMENTI TRATTATI IN CIRCOLARE

### 1. Le nuove tabelle ACI 2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 307 dello scorso 28 dicembre 2021 sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997*”, in vigore dal 1° gennaio 2022.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale.

#### Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, che in tal modo beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70% senza soglie relative al costo di acquisizione della autovettura.

L’articolo 51, c. 4, lett. a), Tuir dispone che le tabelle ACI debbano essere applicate a una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente:

*“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% (ovvero il 25%, 50% o 60%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.*

Come già avviene dal 1.7.2020 anche per il 2022 ed a seguito delle novità introdotte dalla L. 160/2019 la percentuale da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri è così determinata:

- per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 la quota imponibile della retribuzione in natura corrispondente all’utilizzo a scopo promiscuo dell’autovettura aziendale è calcolata in misura pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km;
- per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura sarà proporzionale alle emissioni di anidride carbonica e pari:
  1. al 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica non sono superiori a 60 g/km;
  2. al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  3. al 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
  4. al 60% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km se i valori di emissione di anidride carbonica sono superiori a 190 g/km (60% dal 1° gennaio 2021).



**Il valore di emissione di CO2 è rilevabile nel libretto di circolazione alla voce V.7.**

#### ESEMPIO:

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

- BMW 320i XDRIVE 2.0 berlina della potenza di 184cv.

In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,6660 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il *fringe benefit* annuale sarà così determinato: euro 0,660 x Km 4.500 = 2.997,00 euro *fringe benefit* convenzionale annuo

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *fringe benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Tablelle disponibili sul sito dell'ACI

Va infine evidenziato che sul sito *web* dell'ACI ([www.aci.it](http://www.aci.it)) non sono rinvenibili solo le tablelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di tablelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

